CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 26389/2026
Roma, lì, 14/07/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

SERGIO BELTRANI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1693/2026
GIOVANNI ARIOLLI	- Relatore -	CC - 06/07/2026
MARZIA MINUTILLO TURTUR		R.G.N. 19692/2026
DANIELA BIFULCO		
FABIO MOSTARDA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
[redacted]

avverso sentenza 29/10/2025 Corte appello di Potenza

visti gli atti, letti il provvedimento impugnato, il ricorso e la nota di conclusioni

dell'Avv. Lara Brocca;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. Laura Condemi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Ricorso trattato con rito cartolare

RITENUTO IN FATTO

1. [redacted], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stata confermata la sentenza del Gup del Tribunale di Potenza che ha condannato il ricorrente - con l'aumento per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale - alla pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in truffa, esclusa l'aggravante di cui al comma 2, n. 2-*bis* dell'art. 640 cod. pen.

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c074914919149c - Firmato Da: GIOVANNI ARIOLLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ee6b8fd70d16d37
Firmato Da: SERGIO BELTRANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 12ad318621f859ce

2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata remissione in termini in appello per l'applicazione dell'art. 162-*ter* cod. pen.

3. Con requisitoria del 13 giugno 2026, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituta P.G. Laura Condemi, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Con nota di conclusioni del 29 giugno 2026, la difesa del ricorrente, richiamando le conclusioni in senso adesivo della Procura generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di legittimità, nel definire la procedura da seguire in caso di riqualificazione del reato contestato in reato procedibile a querela (ipotesi che ricorre nel caso in esame ove l'originaria fattispecie di truffa perseguibile *ex officio* è stata derubricata dal Gup in quella di cui al primo comma dell'art. 640 cod. pen., perseguibile a querela), ha stabilito che la causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-*ter* cod. pen. è applicabile nel giudizio di appello a condizione che, al di fuori dei casi di rimessione della querela, l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità (Sez. 4, n. 29160 del 05/07/2024, Spinelli, Rv. 286654 – 01).

Per come risulta dalla stessa lettura della sentenza impugnata «la difesa ha presentato l'offerta riparatoria con l'atto di appello e si è concretizzata pochi giorni prima dell'udienza con l'accettazione da parte della persona offesa della somma di euro 200,00, a fronte di un ingiusto profitto pari ad euro 150,00».

Di conseguenza, alla luce del principio di diritto enunciato, un "fuor d'opera" risulta l'argomento speso dalla Corte di merito per respingere l'istanza di remissione in termini, ossia che «risulta superato il termine massimo previsto dalla normativa, coincidente con la dichiarazione di apertura del giudizio di primo grado di cui al citato art. 162-*ter* cod. pen.». Una tale "decadenza", infatti, può farsi discendere soltanto riguardo a reati perseguibili a querela prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, non certo per quelli che lo divengono a seguito dell'operata riqualificazione in sentenza da parte del primo giudice.

Parimenti non confacente al diniego operato è l'ulteriore argomento che fa

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: GIOVANNI ARIOLLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ee6b8fd70d16d37
Firmato Da: SERGIO BELTRANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 12ad318621f859ce

leva sul fatto che «il prevenuto non ha dimostrato di non aver potuto provvedere alla riparazione del danno entro il termine previsto per legge per fatto a lui non addebitabile».

A prescindere dai rilievi difensivi in ordine alla difficoltà incontrare per effettuare un vaglia in favore della persona offesa dalla Casa circondariale ove il ricorrente si trovava ristretto al momento del processo, resta il dato che, un rimprovero a titolo di colpa per essersi tardivamente l'imputato attivato nell'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 162-*ter* cod. pen., in tanto può muoversi in quanto si sia al cospetto di «casi di procedibilità a querela soggetta a remissione».

Nel caso in esame, invece, l'imputato, dopo l'intervenuta riqualificazione, ha manifestato tempestivamente la propria volontà con l'atto di appello chiedendo la remissione nei termini e depositando copia del vaglia e della lettera A/R inviata alla persona offesa prima dell'udienza fissata per il 25 giugno 2025. Sottolinea la difesa, peraltro, che la Corte d'appello rinviava al 29 ottobre 2025 l'udienza invitando la persona offesa a dichiarare se accettava o meno l'offerta risarcitoria e la difesa depositava l'accettazione, per come poi la stessa sentenza impugnata ne ha dato atto.

La Corte di appello avrebbe dovuto ritenere ammissibile l'istanza e valutarla nel merito.

3. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla richiesta di riconoscimento della causa di estinzione di cui all'art. 162-*ter* cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata quanto alla valutazione della richiesta ex art. 162-ter cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Salerno.

Così è deciso, 06/07/2026

Il Consigliere estensore
GIOVANNI ARIOLLI

Il Presidente
SERGIO BELTRANI

Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5c0749149191149c - Firmato Da: GIOVANNI ARIOLLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ee6b8fd70d16d37
Firmato Da: SERGIO BELTRANI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 12ad318621f859ce